

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Regolamento approvato e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 53 del 27/11/1992, esecutiva (n. 9804 c.r.c.),
- n. 52 del 04/10/1993, esecutiva (n. 7786 c.r.c.),
- n. 8 del 28.02.1994, esecutiva (n. 1760 c.r.c.),
- n. 42 del 30/06/1994, esecutiva (n. 5313 c.r.c.),
- n. 53 del 27/09/1995, esecutiva (n. 7263 c.r.c.),
- n. 71 del 27/11/1997, esecutiva (n. 4779 c.r.c.),
- n. 33 del 26/09/2002, esecutiva
- n. 51 del 30/11/2009, esecutiva
- n. 29 del 29/04/2010, esecutiva

ENTRATA IN VIGORE 16/06/2010

CAPO I^	3
FINALITÀ'	3
ARTICOLO 1	3
ARTICOLO 2	3
ARTICOLO 3	3
ARTICOLO 4	3
ARTICOLO 5	4
CAPO II	5
PROCEDURE	5
ARTICOLO 6	5
ARTICOLO 7	5
ARTICOLO 8	6
ARTICOLO 9	6
ARTICOLO 10	7
ARTICOLO 11	8
CAPO III	9
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	9
ARTICOLO 12	9
ARTICOLO 13	10
CAPO IV	10
ATTIVITÀ' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	10
ARTICOLO 14	10
ARTICOLO 15	11
CAPO V	12
SVILUPPO ECONOMICO	12
ARTICOLO 16	12
ARTICOLO 17	13
CAPO VI	14
ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE/SCOLASTICHE	14
ARTICOLO 18	14
ARTICOLO 19	14
ARTICOLO 20	14
ARTICOLO 21	15
CAPO VII	17
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E DEL TERRITORIO	17
ARTICOLO 22	17
CAPO VIII	18
INTERVENTI STRAORDINARI	18
ARTICOLO 23	18
ARTICOLO 24	18
CAPO IX	19
SPESE DI RAPPRESENTANZA	19
ARTICOLO 25	19
ART. 26	19
ARTICOLO 27	19
ARTICOLO 28	19
ARTICOLO 29	20
CAPO X	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
ARTICOLO 30	21

CAPO I^o

FINALITÀ'

ARTICOLO 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di, finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
2. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, ed avviene previo pagamento dei soli costi così come determinati dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

ARTICOLO 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivo alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 08.06.1990 n. 142.

ARTICOLO 4

1. Il presente Regolamento si applica per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in ordine a:
 - Attività sportive e ricreative;
 - Attività per la tutela di valori monumentali, artistici, storici e tradizionali;
 - Cultura ed informazione;
 - Sviluppo economico;
 - Tutela dei valori ambientali;
 - Assistenza e sicurezza sociale;
 - Attività sportive non agonistiche, promozionali e ricreative.
2. La concessione di finanziamenti e benefici economici avverrà comunque entro i limiti delle risorse di cui l'Ente potrà disporre.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

ARTICOLO 5

1. La concessione di finanziamenti e benefici da parte del Comune può avvenire:
 - a) mediante erogazione di una somma di denaro;
 - b) mediante fornitura diretta di talune prestazioni, sedi e/o servizi a titolo gratuito o comunque agevolato, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;
 - c) concessione del patrocinio del Comune alle manifestazioni ed iniziative aventi carattere di interesse generale con eventuale concorso nelle spese organizzative per relatori e pubblicazioni.
2. L'entità e le modalità di erogazione del contributo o le altre forme partecipative del Comune saranno valutati dalla Giunta in rapporto all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alle tradizioni locali nonché all'attinenza con le finalità socio-economiche programmate dal Comune.
3. In ogni caso sarà accordata la priorità alle iniziative promosse da soggetti residenti nel territorio comunale:
 - a) aventi maggiore rilevanza sociale nel territorio comunale;
 - b) che valorizzino la cultura, le tradizioni locali, il recupero dei monumenti e/o dei beni artistici e ambientali;
 - c) promosse da soggetti insediati nel territorio comunale o comunque comprendenti adeguato numero di cittadini residenti.

CAPO II

PROCEDURE

ARTICOLO 6

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma di cui all'art. 2 della legge 241/1990.
4. le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'art. 10.

ARTICOLO 7

1. Il soggetto che intende ottenere i contributi ai sensi del presente Regolamento deve presentare domanda al Sindaco redatta secondo lo schema allegato A) o, comunque, contenente:
 - l'indicazione della persona fisica richiedente il contributo;
 - il gruppo, ente o associazione a nome del quale si chiede l'erogazione;
 - dichiarazione di non perseguimento di finalità di lucro;
 - dichiarazione di non appartenenza all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 legge 02.05.1974 n. 115 e art. 4 legge 18 novembre 1981 n. 659;
 - l'impegno ad utilizzare il contributo eventualmente erogato esclusivamente per l'attività per il quale lo stesso è richiesto.
 - il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine di eventuali ritenute.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - copia dell'eventuale Statuto (solo qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso);
 - elenco degli iscritti, evidenziando i residenti nel Comune.

- documento dimostrante l'appartenenza ad una Federazione riconosciuta ed affiliata al CONI (solo per le società sportive).

ARTICOLO 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente, che vi provvede con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta comunale determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, con una sintetica indicazione dei motivi.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ARTICOLO 9

1. Le domande di contributi straordinari afferenti a manifestazioni o iniziative non ricorrenti dovranno essere presentate al Sindaco e redatte secondo lo schema di cui all'Allegato B o, comunque, contenente:
 - indicazione della persona fisica richiedente il contributo;
 - il gruppo, ente o associazione a nome del quale si chiede l'erogazione;
 - l'indicazione della manifestazione e/o iniziativa per la quale si chiede il contributo;
 - dichiarazione di non perseguimento di finalità di lucro;
 - dichiarazione di non appartenenza all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 115 e art. 4 legge 18 novembre 1981, n. 659.
 - l'impegno ad utilizzare il contributo eventualmente erogato esclusivamente a beneficio della manifestazione e/o iniziativa in oggetto e la natura e quantità del contributo richiesto;
 - il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine di eventuali ritenute.
2. Alla domanda dovranno venire allegati i seguenti documenti:
 - programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
 - preventivo delle spese previste e consuntivo (entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione).

ARTICOLO 10

1. La Giunta comunale previa istruttoria degli uffici competenti delibera il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari, *intendendosi quali contributi ordinari quelli che comunque superano del 30% le entrate complessive del soggetto percettore, ovvero qualora detto soggetto abbia parte, direttamente o indirettamente, in eventi, manifestazioni, ed altre attività nell'interesse del Comune, sovvenzionate in modo continuativo.*
2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essa relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
4. L'erogazione di cui ai contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 50% nel 1° semestre; per il 40% nel 2° semestre e per il 10% a saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
5. La concessione di locali e beni mobili di proprietà comunale (sale, palchi, transenne,...) che non comportano assunzione di impegno di spesa verrà disposta con ordine scritto del Sindaco o dell'Assessore delegato secondo i principi del presente Regolamento in deroga ai termini in esso previsti.
6. Il contributo economico concesso per iniziative non programmate o programmabili annualmente è erogato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo stesso. In particolare detto provvedimento potrà prevedere l'erogazione di un acconto di importo non superiore al 50% del contributo concesso prima della realizzazione della manifestazione e il saldo dopo la presentazione del consuntivo della manifestazione senza ulteriori provvedimenti. Diversamente detto contributo sarà liquidato in unica soluzione successivamente alla presentazione del consuntivo della manifestazione cui si riferisce.
7. L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di contributi dalla stessa disposti e soggetti terzi per fornitura di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

8. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume alcuna responsabilità relativa alla gestione di soggetti beneficiari del contributo annuale, anche nell'ipotesi che tali organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

ARTICOLO 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO III

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ARTICOLO 12

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini disabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
 - h) *ad incentivare e sviluppare le iniziative volte all'acquisto ed alla stabilizzazione della prima casa o dell'area di sedime di civile abitazione nel territorio comunale, ovvero volte alla sostituzione della prima casa in ragione della crescita del numero di componenti il nucleo familiare. Potranno altresì essere concessi contributi straordinari volti a mitigare parzialmente il disagio economico e sociale di quei soggetti che siano stati assegnatari di aree Peep, o loro aventi causa, residenti o lavoratori, i quali abbiano dovuto corrispondere somme a titolo di recupero dei maggiori oneri di esproprio derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007 in ragione della quale i criteri per la determinazione della indennità di esproprio riguardante le aree fabbricabili non possono più basarsi sull'art. 5 bis, commi 1 e 2 del DL n. 333/1992, convertito dalla L. n. 359/1992, ma devono ora fondarsi sul valore di mercato del bene quale emerge dal suo potenziale sfruttamento secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti. Detti contributi, eventualmente modulati sulla base dei parametri ISEE, potranno essere erogati a condizione che siano versate, anche ratealmente, le somme da rimborsare al comune.*
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma.
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ARTICOLO 13

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e di sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel 1 comma dell'art.12 e tenuto conto di quanto stabilito nel 4^a comma dello articolo (vedi sopra).
2. La Giunta Municipale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 12, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, la Giunta esprimerà altresì indirizzi per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.
4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 10.

CAPO IV

ATTIVITÀ' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ARTICOLO 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione sportiva ed educativa dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi a tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi.

ARTICOLO 15

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente articolo 14, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal Giunta Municipale.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLO 16

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizioni, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore della Associazione Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a),b),c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può di norma essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi, fatta salva diversa percentuale deliberata motivatamente dalla Giunta Comunale in ragione dell'importanza attribuita all'iniziativa.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ARTICOLO 17

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente articolo 16 si osservano le norme di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

CAPO VI

ATTIVITÀ' CULTURALI ED EDUCATIVE/SCOLASTICHE

ARTICOLO 18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono per la sua valorizzazione.

ARTICOLO 19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una- tantum per le finalità di cui all'art. 18, lettera e) non possono di norma essere di importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa, fatta salva diversa percentuale deliberata motivatamente dalla Giunta Comunale in ragione dell'importanza attribuita all'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi.

ARTICOLO 20

1. Il Comune al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale può disporre i seguenti interventi:
 - contributo per l'acquisto di libri e materiale didattico, agevolazioni economiche consistenti nella riduzione o esenzione della quota dovuta dall'utenza per i servizi gestiti dal Comune (trasporto, mense, ecc.) o contributi a copertura totale o parziale

delle spese se i servizi sono gestiti da terzi a favore dei soggetti in situazione di disagio economico, familiare e sociale;

2. iniziative tese all'inserimento nell'ambito delle strutture scolastiche e formative di figli di emigranti rientrati in Italia alla scolarizzazione e formazione professionale e qualificazione culturale degli extracomunitari per favorirne l'inserimento nel contesto socio economico della Comunità comunale;
3. erogazione di borse di studio a studenti capaci e meritevoli per stimolarli favorirli nella prosecuzione degli studi;
4. erogazione di borse di studio o assegni di carattere periodico per studenti in situazione di disagio economico familiare e sociale per soddisfare particolari bisogni. Gli assegni periodici potranno essere erogati finché permangono le condizioni di disagio per cui sono stati attribuiti e possono essere cumulati con altri benefici.
5. Gli interventi saranno disposti dalla Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Qualora l'intervento abbia come presupposto la condizione di disagio economico familiare e sociale, questo dovrà essere accertato tramite i competenti servizi comunali e/o dell'ULSS.

ARTICOLO 21

1. Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali per gli oneri posti a carico del Comune dalla normativa statale e tenendo conto delle direttive del Ministero della P.I. e della circolare del Ministero dell'Istituto Direzione Generale Amministrazione Civile - Divisione Enti Locali - emanate in materia e del numero degli alunni e delle classi nonché della Direzione Didattica e delle Segreterie esistenti nel Comune.
2. Il Comune per qualificare il sistema scolastico e formativo può disporre la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni ai fini educativi a favore delle scuole del territorio comunale in aggiunta agli interventi posti a carico del Comune dalle leggi e norme statali di cui al primo comma della L.R. 02.04.1985 n. 31 e successive modificazioni e la L.R. 30.3.1990 n. 23. avendo riguardo agli indirizzi fissati dalle leggi regionali.
3. I contributi all'acquisto dei beni saranno disposti in base ai programmi di attività e per particolari necessità nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenendo conto delle indicazioni contenute e del piano scolastico Comunale che annualmente viene predisposto sulla scorta delle richieste delle autorità scolastiche.
4. Gli interventi potranno essere disposti su richiesta scritta e motivata degli organi scolastici competenti e a fronte di un preventivo di spesa da inoltrarsi al Comune all'inizio di ogni anno scolastico
5. In caso di erogazione di contributo l'istituto scolastico dovrà dimostrare l'effettiva utilizzazione del contributo per le finalità per cui è stato disposto.

6. Il Comune potrà concedere contributo per visite e viaggi collettivi di istruzione o partecipazione ad attività parascolastiche o iniziative sportive collegate con le scuole o mettere a disposizione i mezzi di trasporto a proprie spese.
7. I contributi potranno essere concessi su richiesta scritta e motivata inoltrata al Comune con il programma dell'iniziativa.
8. La quantificazione del contributo o l'assunzione diretta dell'onere sarà stabilita in sede di deliberazione dalla Giunta Comunale avuto riguardo alle disponibilità di bilancio.
9. Il Comune riconosce alle scuole materne autonome il ruolo di pubblico servizio e regola con apposite convenzioni i rapporti scuola - Comune con le quali in particolare definisce i criteri e le modalità delle sovvenzioni.

CAPO VII

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E DEL TERRITORIO

ARTICOLO 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati od altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione ad incentivare l'intervento del privato cittadino o di associazioni, enti o utilità, quali istituzioni in opere di pubblico interesse o utilità, quali:
 - d) ripristino del regolare deflusso delle acque, scavo fossi, pulizia e riordino di particolari siti ambientali, ripristino strade e percorsi rurali di interesse paesaggistico e naturalistico ed altre rivolte a salvaguardare e reinserire flora e fauna tipiche della zona.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui al presente regolamento. Gli interventi di cui alla lettera d) del precedente comma non possono di norma superare il 50% della spesa sostenuta, debitamente documentata e verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva diversa percentuale deliberata motivatamente dalla Giunta Comunale, in ragione dell'importanza attribuita all'iniziativa.

CAPO VIII

INTERVENTI STRAORDINARI

ARTICOLO 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 24

1. Il Comune di Trebaseleghe, favorirà per tutti i bambini la possibilità di frequentare le scuole pubbliche o private salvaguardando la libera scelta delle famiglie.
2. La Giunta Comunale, ogni anno, avuto riguardo ai costi sostenuti dalle scuole materne private, sul territorio comunale e fuori, frequentate da bambini residenti in Comune di Trebaseleghe, determinerà l'importo pro-capite da erogare alle scuole a titolo di sovvenzionamento e fisserà mediante convenzione con le stesse le modalità di erogazione. Per le scuole site fuori del territorio comunale sarà stipulata una convenzione con l'Istituto e il Comune territorialmente competente.
3. Il Comune, al fine di assicurare l'accesso alle scuole materne pubbliche, non presenti sul territorio potrà concorrere con un contributo pro-capite che eroga per gli alunni delle scuole private, per gli alunni residenti che frequentano le scuole pubbliche in altri Comuni. L'erogazione del contributo sarà disciplinata da apposita convenzione con il Comune competente per territorio.

CAPO IX

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 25

1. Il Comune potrà assumere spese di rappresentanza relative a:
 - a) doni di modesta entità, pranzi, servizi trasporto con propri automezzi per ospiti relatori o partecipanti a congressi o incontri organizzati dal Comune o rappresentati di enti o uffici pubblici.
 - b) premi per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio socialmente rilevante.

ART. 26

ALTRI CONTRIBUTI

1. Il Comune potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità di interesse pubblico proprio degli enti locali.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale il Comune di Trebaseleghe è preposto.

ARTICOLO 27

1. I contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale erogati a soggetti, comprese le persone fisiche, saranno inclusi nell'albo istituito ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.1991 n. 412.
2. L'Albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. In conformità al primo comma gli aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 28

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinato come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative/scolastiche;

- e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi;
 - h) spese di rappresentanza;
 - i) contributi;
 - l) albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);
3. Per ciascuna persona giuridica, pubblica o privata, associazione od altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);

ARTICOLO 29

1. Agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Ragioneria in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili.
2. L'Albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quando prescritto dall'art. 62 dello Statuto.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

AI COMUNE DI TREBASELEGHE

I _____ sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ residente in _____
_____ via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di

_____ (1)

2. Il contributo

_____ (2)

3. La spesa prevista per l'intervento ascende ad € _____ ;

4. Il contributo richiesto al Comune ascende ad € _____ ;

Allega alla presente:

- a) Autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) Documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(firma)

-
- 1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
 - 2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene chiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

AI COMUNE DI TREBASELEGHE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____ n. _____

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che _____ (2)

_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200 _____, nel settore _____

_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che _____ (2)

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- Non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;
- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200 _____ per l'importo di € _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1^ anno di concessione: (successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività dell'anno in corso;
- copia dello statuto;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(firma)

3) denominazione dell'Ente, associazione, comitato

4) Ente o Associazione o Comitato e denominazione

5) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale